



Intesa tra

**Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria**

Ufficio IV AMBITO TERRITORIALE DI TERNI

E

ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI TERNI

**Principali indicazioni per la certificazione medica
della malattia in ambito scolastico**

In considerazione delle frequenti richieste di chiarimento in materia di certificazione medica che giungono all'Ordine dei Medici, lo stesso Ordine e l'Ambito Territoriale di Terni-Ufficio IV dell'USR Umbria, in sinergia hanno ritenuto opportuno concordare un focus normativo in materia di certificazioni mediche che possono essere richieste dalle Istituzioni Scolastiche e dalle famiglie, in particolare ai fini della validità dell'anno scolastico.

La regolamentazione dei diversi cicli di istruzione si compone di un complesso di norme volte ad assicurare il diritto-dovere all'istruzione di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione Italiana.

La loro configurazione si avvale di distinti percorsi formativi che implicano l'acquisizione di competenze basilari e, con il passare degli anni, di competenze professionali caratterizzate da specifiche curvature.

Il superamento dei vari anni scolastici e la conseguente acquisizione dei titoli di studio richiedono una valutazione positiva da parte delle Istituzioni Scolastiche, le cui modalità, ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 112, concernono diversi fattori, quali il rendimento dello studente per ogni materia, la condotta del medesimo nell'ambito della vita scolare e, infine, sebbene non meno importante, l'adempimento del dovere di frequenza scolastica.

Quest'ultimo fattore di valutazione rappresenta uno dei postulati del sistema dell'istruzione italiana. La frequenza scolastica mira, da un lato, a incentivare lo studente all'osservanza di una costante e laboriosa attività formativa e, dall'altro, fornisce a ciascun docente e al consiglio di classe tutti gli elementi utili ai fini di un corretto ed equo giudizio.

In tale materia, l'ordinamento giuridico italiano, nell'attribuire effettiva concretezza al già citato diritto-dovere all'istruzione, si avvale di alcune disposizioni normative e regolamentari in grado di descrivere i criteri fondamentali da seguire.

Nello specifico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 11 del D.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 e all'art. 14, co. 7, del già richiamato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 112, l'ordinamento pone una precisa condizione per il superamento del singolo anno scolastico che consta, in via preliminare, della soddisfazione del requisito di validità da rapportarsi al monte ore minimo di frequenza. Invero, il dettato della norma stabilisce che "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

La tematica del monte ore personalizzato trova esplicito richiamo nella C.M. 4 marzo 2011, n. 20, alla luce della quale, tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2, co. 10 e 14, co. 7 del D.P.R. 122/2009, tale concetto consiste "nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina" e, in particolare, si riferisce alle "ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo", senza che rilevi il numero complessivo dei giorni di lezione previsti dai calendari scolastici regionali. Del pari la personalizzazione del monte ore annuale, a norma degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 275/1999, richiede il necessario intervento delle Istituzioni scolastiche che dovranno tenere conto delle esigenze formative degli alunni in una specifica area geografica, dell'esigenza di attuazione di efficaci azioni di continuità e di orientamento, nonché delle aspettative espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.

A.1. Deroghe alla regolamentazione ordinaria.

A corredo della disciplina generale poc'anzi descritta, appare opportuno concentrarsi anche sulle relative deroghe tramite le quali lo studente può essere ammesso alla classe successiva sebbene abbia superato il limite di assenze previste.

Ai sensi della seconda proposizione normativa dell'art. 14 co. 7 del D.P.R. 122/2009, il superamento del suddetto limite non rileva qualora le assenze siano documentate e continuative e, dunque, determinate da circostanze straordinarie e motivate, purché non costituiscano un pregiudizio tale da impedire la valutazione dell'alunno da parte degli organi competenti.

Pertanto, l'assenza fisica dello studente non incide sul cumulo del richiamato monte ore (1/4 monte ore personalizzato) a condizione che sia seguita da idonea giustificazione e che non determini un pregiudizio in grado di incidere negativamente sul percorso di studio intrapreso nell'anno scolastico di riferimento.

Nel dettaglio, per ciò che afferisce alle scuole secondarie di secondo grado, a norma della già menzionata C.M. 20/2011, il collegio dei docenti deve “definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza”, mentre il consiglio di classe ha il compito di verificare se lo studente ha superato il limite di assenze consentite (un quarto del monte ore personalizzato) e se tali assenze rientrano nei casi di deroga ovvero se queste, pur rientrandovi, impediscano o meno la valutazione complessiva dello studente al termine dell'anno scolastico.

La suddetta circolare, ribadendo l'autonomia riconosciuta agli istituti scolastici, fornisce anche, a titolo indicativo, delle casistiche riguardanti le fattispecie di deroga, tra le quali si possono apprezzare le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Tenuto conto di quanto affermato in precedenza, la sussistenza di una delle cause elencate, avendo riguardo alla loro natura, richiede l'allegazione di una consona e comprovante documentazione: per esempio, in caso di motivi di salute, la deroga può applicarsi se lo studente produce alla scuola un certificato rilasciato dal medico curante.

A.2. Indicazioni sul certificato medico in ipotesi di malattia.

A tal proposito la fattispecie dei “gravi motivi di salute adeguatamente motivati” rappresenta la causa più frequente di assenza e, pertanto, la sua interpretazione necessita di un'indagine più minuziosa. Tale locuzione, in conformità al principio generale di ragionevolezza, impone la tempestiva produzione di certificazioni mediche e/o di certificati di ricovero ospedaliero entro e non oltre il termine prefissato dall'Istituto scolastico.

Si ricorda inoltre che il vigente Codice di Deontologia Medica all'art. 24 recita “Certificazione - Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.”. Si evince pertanto che, al fine di non incorrere in problematiche di tipo medico legali, ricordando inoltre la necessità della riservatezza della diagnosi, la certificazione redatta dal Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta debba essere rilasciata quanto più puntualmente e contestualmente possibile al verificarsi dell'evento morboso causa dell'assenza suddetta.

A titolo esemplificativo si può prendere in considerazione lo studente che abbia cumulato delle assenze continuative dal 02/05/2023 (martedì) al 05/05/2023 (venerdì), seguite da rientro a scuola in

data 08/05/2023 (lunedì) e che sia iscritto presso un Istituto scolastico che abbia deliberato un termine di 3 gg. dal rientro per la produzione del certificato medico: in tal caso il predetto istituto potrà accettare il certificato ai fini della giustificazione dell'assenza entro e non oltre il 10/05/2023 (mercoledì).

A.3. Certificato di rientro.

Alla normativa poc'anzi delineata, è necessario aggiungere la regolamentazione prevista in materia di certificati medici finalizzati al rientro di cui al D.P.R. 1518/1967.

Ai sensi dell'art. 42, ult. co., del succitato D.P.R., "l'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza". Ciononostante, tale previsione non trova più applicazione alla luce delle modifiche legislative apportate dalle Regioni in materia di istruzione e di tutela della salute di cui all'art. 117 co. 3 della Carta costituzionale. Tanto considerato, ciascuna Regione, alla data odierna, ha facoltà di legiferare sulle problematiche afferenti all'attività di istruzione, alla salvaguardia della salute degli studenti frequentanti gli istituti scolastici e, dunque, anche in merito all'obbligo di presentazione del certificato per il rientro in ipotesi di assenza continuativa a partire dal sesto giorno.

In particolare, nella Regione Umbria, la norma contemplata dall'art. 45, co. 1 della L. R. 16 settembre 2011, n. 8, e ss.mm.ii., prevede l'espressa abrogazione delle autorizzazioni, delle certificazioni e degli adempimenti in materia di sanità pubblica di cui all'Allegato B), il quale, al n. 5 della sezione dedicata alle "determinazioni in materia di medicina scolastica", richiama, tra le diverse fattispecie, "le certificazioni di riammissione scolastica oltre i cinque giorni di assenza, previste dall' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 , relativo ai servizi di medicina scolastica)".

Per tutte queste ragioni, fermo restando gli eventuali obblighi previsti nell'ambito della normativa anti-Covid, in ipotesi di assenza prolungata e continuativa superiore ai cinque giorni, risulta a tutti gli effetti venuto meno a far data della pubblicazione della suddetta Legge regionale, l'obbligo della presentazione certificazione medica. **Per gli stessi motivi, la redazione del certificato di assenza per malattia non è più annoverabile tra i compiti obbligatori previsti dagli accordi collettivi nazionali lavorativi dei medici "curanti" e, quindi, sono da ritenersi certificazioni "non gratuite".**

Terni lì

USR-Umbria-Ufficio IV

Ordine dei medici della Provincia di Terni

Ambito Territoriale di Terni

Il Presidente

La Dirigente

Dr. Giuseppe Donzelli

Dott.ssa Filomena Zamboli